NOTIZIE DALL'INTERNO

UN ARTICOLO DELL'«OSSERVATORE ROMANO» DOPO L'INCHIESTA DELL'«EUROPEO»

Il Vaticano replica alle critiche sui beni immobiliari che possiede

Fra sindaco e Papa difficile un dialogo chiaro

L'organo pontificio parla di scandalismo ingiustificato, di nuove forme di anticlericalismo, di meschine aggressioni morali - La distinzione fra le proprietà della Santa Sede e quelle delle congregazioni

ROMA — Sensibilissimo al discorso, specie se polemico, sui beni materiali della Chiesa, il Vaticano non ha lasciato passare sotto silenzio il recente intervento del settimanale «L'Europeo» che, nel suo ultimo numero, dedica un servizio alle proprietà immobiliari della Santa Sede e degli enti ecclesiastici, descrivendo con abbondanza di particolari molte operazioni finanziarie condotte a buon fine negli ultimi decenni. La difesa da parte vaticana è contenuta in un ampio articolo pubblicato sulla prima pagina dell'«Osservatore romano» e firmato dal vicedirettore, Virgilio Levi.

Il servizio dell'«Europeo» ha provocato, come si sa (certo, per singolare coincidenza), il discorso civetta al Papa del sindaco di Roma, Argan, contenente una diatriba moralistica contro la speculazione edilizia che ha deturpato il volto della città italiana come un nuovo «sacco» di lanzichenecchi. Alla speculazione edilizia e al malgoverno delle amministrazioni precedenti ha fatto cenno, in una dichiarazione ai giornalisti, anche il vicesindaco socialista Benzoni, che non ha mancato di sottolineare come la responsabilità non sia solo della DC, ma anche in misura rilevante sulle strutture ecclesiastiche (con diritto reiterato «di una delle più grandi città», aggiungendo che pertanto sarebbe lecito attendersi «da parte della Chiesa un minimo di autocritica»).

Sono accenni polemici che, aggiunti al fatto obiettivo dell'assenza dello scarso Benzoni dall'udienza vaticana, alle critiche nei riguardi di Argan e di un altro socialista, Cicchitto («il troppo spropositi», ha detto citando un proverbio romano e alludendo naturalmente ai molti incontri tra il sindaco e il Papa) e alle osservazioni dei repubblicano Mammì, che ha qualificato inopportuno il discorso di Paolo VI all'oratorio privato davanti al sindaco di Roma e al corpo diplomatico; sono accenni, dicevamo, che denunciano lo stato di malessere della giunta capitolina, anche se proprio Cicchitto si esclude che tale malessere possa provocare una crisi e una caduta degli attuali amministratori.

Il tema della speculazione edilizia è, comunque, la nota dominante degli interventi. Poco convinto, evidentemente, della giustificazione vaticana, Cicchitto sostiene che l'inchiesta dell'«Europeo» andrà attentamente esaminata dalla giunta, che dovrebbe essere attentamente studiata dal ministero delle finanze. Infatti, la tesi del settimanale, che pubblica un lungo elenco delle proprietà immobiliari della Santa Sede che «L'Europeo» elenca come «ingiustificate», è il Trattato che soltanto la revisione del Concordato, non del Trattato, è oggi in discussione, perché «non ci consta che qualcuno in Italia voglia seriamente riaprire la questione romana». (Dice l'articolo 16 del Trattato: «Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti... non saranno mai soggetti a vincoli o espropriazioni... e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente»).

Sono proprietà — secondo il foglio vaticano — che servono «per il funzionamento dell'istituzione universale che è la Chiesa cattolica. La Santa Sede, ovviamente, possiede altri immobili. Ebbene — dichiara l'articolo — questo patrimonio, «su questi altri immobili, situati in territorio italiano, gravano integralmente le imposte immobiliari, di essi è fatta denuncia alle competenti autorità civili e le tasse sono versate al fisco». Eventuali trasformazioni in questo campo non sono fatte per speculazione, ma per necessità funzionali o per opere di carità. Ad esempio, il palazzo di via dell'Umiltà 36, del quale parla l'«Europeo», non solo fu venduto con tutti i crismi della legge italiana ordinaria, ma il ricavato della vendita fu investito nella costruzione di una parte dei 99 appartamenti per baraccati ad Acilia donati dalla Santa Sede al Comune di Roma».

All'«Europeo» il foglio vaticano imputa, quindi, di aver collocato nello stesso calderone le proprietà della Santa Sede con quelle degli ordini e delle congregazioni religiose, nonché delle parrocchie e degli enti ecclesiastici minori. Queste sono tutte autonome, il Vaticano non ne risponde e quindi nell'eventuale alienazione non c'entra. La maggior parte dei 221 istituti religiosi femminili e dei 1173 istituti religiosi maschili hanno poi a Roma le loro case generalizie e i loro beni servono per la loro attività, per la loro popolazione, per l'istruzione, la assistenza alla gioventù, agli anziani, agli handicappati». E qui *l'Osservatore* informa che la maggior parte di questi istituti, «amareggiati e afflitti», stanno pensando di abbandonare l'albergo e le loro case.

Quanto al regime fiscale, questi enti non dovrebbero godere di alcun privilegio. Ci sono, è vero, due paragrafi dell'articolo 29 del Concordato che si possono prestare, volendo, a interpretazioni estensive (e in realtà tali interpretazioni non sono finora mancate). Sono questi: «Gli atti relativi al trasferimento degli immobili per i quali le associazioni sono già in possesso dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo»; e «Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione».

E' stato questo il silenzio sull'articolo 29 che è stato rimproverato ad Andreotti quando illustrò la bozza di Concordato revisionato alla Camera. Ora però l'articolo dell'«Osservatore romano» (che è stato certamente riveduto e corretto in Segreteria di Stato) dice testualmente: «E' falso scrivere che il regime fiscale del più piccolo Stato del mondo rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla revisioni del Concordato. E' falso perché si mescolano due entità diverse; e quando alla materia regolata dal Concordato, non ci risulta che si abbia ricevuto, in sede di revisione, precisioni da parte della Santa Sede». Significa, questo, che il Vaticano ammette una revisione anche dell'articolo 29 e di tutta la materia concordataria che investe le questioni economiche e finanziarie? Sembrerebbe di sì. E' difficile, infatti, sostenere che immobili adibiti a ospizi, alberghi, ostelli, uffici o negozi siano destinati «a fini di culto o di religione». Come è difficile sostenere che nulla può il Vaticano per convincere gli istituti religiosi a desistere il verde che il circonda alla popolazione del quartiere, anziché venderlo a ingordi palazzinari.

Fabrizio De Santis

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sacra Rota: validi gli annullamenti

Tutto rimane come prima - I giudici della Consulta non hanno ritenuto di esaminare la questione di legittimità

ROMA — «Difetto di rilevanza». Con questa motivazione la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale sulle norme concordatarie che regolano la trascrizione in Italia degli annullamenti dei matrimonio.

L'agenzia di stampa socialista *ADN-Kronos*, nel dare la notizia, scrive: «Dopo più di un mese di attesa le speranze di vedere infliggere un colpo al Concordato, o per lo meno a quelle norme che la trasformazione della società e in particolare l'introduzione del divorzio hanno reso più che mai anacronistiche, sono andate deluse».

Tutto quindi rimane come prima. Gli annullamenti matrimoniali della Sacra Rota e degli altri tribunali ecclesiastici rimarranno validi in Italia e la corte d'appello potrà rendere esecutive anche se le motivazioni che li hanno determinati non vengono contemplate dal nostro codice civile, come ad esempio la riserva mentale.

In sostanza i giudici della Consulta non hanno ritenuto di dover esaminare il merito della questione di legittimità costituzionale sul processo canonico di nullità dei matrimoni concordatari, in quanto, a loro avviso, «una qualsiasi pronuncia sull'articolo 17 della legge matrimoniale concordataria non produrrebbe avuto incidenza sul giudizio di merito, data che in materia sarebbe comunque rimasta operante la disciplina organica prevista dall'articolo 34 del Concordato, peraltro non direttamente impugnata».

Nella sentenza la corte ha dapprima posto in evidenza «La differenza di posizione e di qualità normativa tra l'articolo 17 della legge n. 847 del 1929, subordinata come nulla, scrive, «Dopo più di un mese di attesa le speranze di vedere inflig gere un colpo al Concordato, o per lo meno a quelle norme che la trasformazione della società e in particolare l'introduzione del divorzio hanno reso più che mai anacronistiche, sono andate delu se».

Tutto quindi rimane come prima. Gli annullamenti matrimoniali della Sacra Rota e degli altri tribunali ecclesiastici rimarranno validi in Italia e la corte d'appello potrà rendere esecutive anche se le motivazioni che li hanno determinati non vengono contemplate dal nostro codice civile, come ad esempio la riserva mentale.

In sostanza i giudici della Consulta non hanno ritenuto di dover esaminare il merito della questione di legittimità costituzionale sul processo canonico di nullità dei matrimoni concordatari, in quanto, a loro avviso, «una qualsiasi pronuncia sull'articolo 17 della legge matrimoniale concordataria non produrrebbe avuto incidenza sul giudizio di merito, data che in materia sarebbe comunque rimasta operante la disciplina organica prevista dall'articolo 34 del Concordato, peraltro non direttamente impugnata».

Nella sentenza la corte ha dapprima posto in evidenza «La differenza di posizione e di qualità normativa tra l'articolo 17 della legge n. 847 del 1929, subordinata come nulla, scrive: «Dopo più di un mese di attesa le speranze di vedere infligg